

## LA TRANSAZIONE FISCALE

La transazione fiscale è l'accordo che l'imprenditore in crisi può raggiungere con lo Stato, nell'ambito del piano di riparto del fallimento ovvero nell'ambito della procedura di concordato preventivo, per i casi in cui venga accertata la maggiore economicità e proficuità, rispetto all'attivazione delle ordinarie procedure di riscossione coattiva del debito stesso.

Tale istituto – a determinate condizioni – permette al debitore di proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi, nonché dei contributi, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. L'IVA e le ritenute non possono essere oggetto di accordo ma solo dilazionate.

Il legislatore punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Riferimenti normativi:

- art. 3, comma 3, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 178 dell'8.8.2002;
- D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 – cd. legge fallimentare -;
- D.Lgs. n. 169 del 12 settembre 2007 – cd. Decreto correttivo;
- art. 32, comma 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- art.29, comma 2 e 4, del D.L.n.78 del 31 maggio 2010;
- circolare n. 8/E del 4 marzo 2005;
- circolare n. 40 del 18 aprile 2008;
- R.M. n. 3/E del 5 gennaio 2009;
- circolare n. 14/E del 10 aprile 2009.

Giugno 2010